XII LEGISLATURA --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI --- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 272

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, ALOI, NAPOLI, ROSITANI, LA RUSSA

Modifica all'articolo 13 della legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente l'integrazione della composizione dei consigli di amministrazione degli enti lirici

Presentata il 18 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 agosto 1967, n. 800, ha disposto il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali istituendo, all'articolo 13, il consiglio di amministrazione di tali enti.

La legge citata è stata più volte modificata e sono stati apportati emendamenti ed integrazioni, al fine di renderla maggiormente rispondente alle esigenze tecnico-sociali, in costante evoluzione.

Tuttavia – sebbene rilevato, e giustamente, da più parti – la composizione del consiglio di amministrazione è rimasta ancora carente, in quanto fra le persone che ne devono far parte, non è prevista la partecipazione di alcun « artista lirico ».

Ora, in base alle finalità ed ai compiti di questo organo, indicati dall'articolo 14 della stessa legge, la presenza degli « artisti lirici » appare una necessità tecnica, oltreché – per la categoria interessata – un diritto a pieno titolo, in quanto espressione d'una specifica professionalità, e con una competenza tale da garantire costante e meditato apporto sia nella scelta dei programmi sia nella riuscita e nel successo degli stessi.

La presente proposta di legge si prefigge quindi di colmare una lacuna, sicuramente non determinata da una precisa volontà, ma che, pur tuttavia, ha sinora tenuto lontano dai consigli di amministrazione i rappresentanti di una delle più importanti categorie, nonché dei maggiori protagonisti di quello stesso mondo lirico che il consiglio è chiamato ad amministrare.

Siamo certi che il Parlamento vorrà dare la sua approvazione alla presente proposta.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo la lettera *l*) del primo comma dell'articolo 13 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aggiunta la seguente:

« l-bis) da tre rappresentanti della categoria degli artisti lirici ».

DDL12-272 Lire 500